



DENOMINAZIONE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Music 4 Education ETS" (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apartitica e apolitica.

SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Articolo 2 – Scopo e Attività di interesse generale

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ed opera di norma nell'ambito territoriale dello Stato Italiano, dell'Unione Europea e nei Paesi di interesse per gli Associati riservandosi forme di collaborazione con enti e associazioni omologhe di altri Paesi.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare promuovendo la cultura in tutti gli aspetti artistici e di formazione della persona in generale e dei bambini e giovani in particolare, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, in particolare con riferimento alla musica quale ambito di crescita umana, costruzione di legami comunitari e educazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];

L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

promuovere e organizzare momenti formativi, laboratori, concerti, in particolare per bambini e giovani, e ogni altra attività finalizzata a educare alla musica, intesa quale strumento di crescita e creazione di legami;



- organizzare momenti di convivenza tra bambini e giovani, le loro famiglie, incentrati sullo studio e l'ascolto della musica;

- promuovere lo studio della musica, istituendo o gestendo corsi musicali di orientamento, formazione, perfezionamento musicale, sia direttamente che per conto di Enti Pubblici e Privati;

- promuovere la creazione di gruppi di studio, di ricerca, sia in ambito musicale che artistico in generale;

- favorire e organizzare ogni forma di spettacolo legato alla musica, quale momento di diffusione della cultura e rafforzamento di legami sociali, anche coinvolgendo i territori e le comunità (saggi, concerti, seminari, stage, masterclass, concorsi);

- creare supporti multimediali, pubblicazioni editoriali, dispense, spartiti atti a promuovere la musica;

- coordinare e gestire formazioni artistiche vocali e strumentali che svolgano attività concertistica;

- erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione potrà aderire o promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

L'Associazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

L'Associazione, fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzati di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTE FONDI

Articolo 3 – Attività diverse e raccolte fondi

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

SEDE

Articolo 4 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

Articolo 5 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- l'apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali ed entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ASSOCIATI

Articolo 6 – Associati

Sono Associati (anche detti Soci) le persone fisiche e/o gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, e che versano la quota di Associazione nelle modalità e per l'importo stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Una volta ammessi gli Associati sono iscritti nel "Libro degli Associati".

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se di maggiore età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Nel caso in cui gli Associati non siano persone fisiche, l'ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione e nell'Assemblea dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli Associati sono tenuti:

- a comunicare all'Associazione, nei tempi e nei modi richiesti dal Consiglio Direttivo, i dati necessari all'aggiornamento del "Libro degli Associati";
- a osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli organi.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, anche frequentando luoghi ed iniziative in cui essa viene svolta.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. I libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Articolo 7 – Cessazione della condizione di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per decadenza della carica, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Con la risoluzione del rapporto associativo, gli Associati perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

Articolo 8 – Bilancio sociale e di esercizio

L'esercizio dell'Associazione si chiude al 30 Settembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio viene convocata l'Assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea approva il Bilancio Sociale. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

ASSEMBLEE

Articolo 9 – L'Assemblea degli Associati

Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.





Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Gli Associati sono altresì convocati in Assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'Assemblea verrà altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno un quarto dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con la quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da un Associato nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Ciascun Associato può essere portatore in assemblea, oltre che del proprio voto, di un massimo di tre deleghe in rappresentanza di altrettanti soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Il Presidente può ammettere eventuali uditori esterni.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati il Consiglio Direttivo potrà prevedere la possibilità di partecipazione all'Assemblea dei Soci anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.



b) laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale;

a) diploma di strumento musicale o diploma di Conservatorio o titolo equipollente;

Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di Professionalità:

Ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, due membri del Consiglio convocata d'urgenza dal Consiglio Direttivo rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo con efficacia dalla data della successiva nomina. In tal caso l'Assemblea dovrà essere indugliata l'Assemblea per procedere all'elezione del membro del Consiglio vacante.

In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto alla precedente votazione. La nomina verrà sottoposta all'assemblea, nella prima convocazione utile, per la ratifica. In caso di assenza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea per procedere all'elezione del membro del Consiglio vacante.

I Consiglieri cessano dalla carica per scadenza del termine di durata, nonché per il verificarsi di ogni altra causa di cessazione e di decadenza prevista dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati, è composto da un numero di membri, incluso il Presidente, da tre a undici, secondo il numero stabilito dall'Assemblea.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

AMMINISTRAZIONE E ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso in caso di modifiche del presente Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea si intende validamente costituita, nel termine indicato nell'avviso stesso, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea si intende validamente costituita, nel termine indicato nell'avviso stesso, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso in caso di modifiche del presente Statuto.

Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea si intende validamente costituita, nel termine indicato nell'avviso stesso, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



c) superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica e abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado;

Il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Sono consentite riunioni consultive attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato dal Consiglio stesso.

Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e da un segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'esercizio delle proprie funzioni, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto, e predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo di cui all'articolo 8.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Articolo 11 - Presidente

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché in ogni caso ogni potere per la gestione ordinaria dell'Associazione; entro tali limiti il Presidente può delegare compiti e mansioni, pur mantenendone la responsabilità, ed eventualmente la rappresentanza della Associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notarile.

I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale comunque compete la responsabilità nei confronti della Associazione e dei terzi, ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile.



Il Consiglio potrà comunque delegare lo svolgimento di determinati incarichi ad altro Consigliere conferendo, per quel determinato affare, la rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 12 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

SCIoglimento

Articolo 13 – Norme per lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo, in qualunque caso, non potrà essere assegnato agli Associati, ma dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

CONtROVERSIE

Articolo 14 – Controversie

Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione o negli Enti associati: giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

NORMA DI RINVIO

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

